

COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione Nº 39 del 06-07-2017 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA A SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. ART. 14 CCNL

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore 14:30, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	A
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Benassai Vincenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- che ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, che prevede testualmente "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- che in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, come precisato anche dalla circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, nel quadrimestre di riferimento ogni dipendente non può superare, tra prestazione ordinaria e straordinaria, le 48 ore medie settimanali;
- che in materia di lavoro flessibile, l'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, stabilisce il generico limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e che successivamente, l'art. 4-ter, comma 12, del d.l. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, ha integrato il comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, inserendo, dopo il terzo periodo del comma, il seguente "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.";
- che questa Amministrazione comunale deve assicurare un adeguato servizio di vigilanza per i prossimi 5 mesi da attivarsi mediante la presenza di Agente di Polizia Locale, dipendente in servizio presso il Comune di Colmurano e opportunamente da autorizzarsi dal competente Ente, previa approvazione di convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'utilizzazione di personale dipendente tra il Comune di Colmurano ,cedente e l'Amministrazione di Urbisaglia (Mc), quale Ente utilizzatore;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21.06.2017 ad oggetto "Variazioni di bilancio di competenza e cassa" motivata dal verificarsi di alcuni fatti nuovi, con cui si ritiene necessario procedere ad una variazione al fine di iscrivere in bilancio nuovi capitoli per far fronte alle spese di personale a tempo determinato da affiancare all'Ufficio di Polizia Municipale;

Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 7 articoli;

RITENUTO, altresì, di dover approvare la predetta convenzione che disciplina, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004, l'utilizzazione di personale dipendente tra le amministrazione di Colmurano, quale Ente cedente, e l'Amministrazione comunale di Urbisaglia quale Ente utilizzatore, autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

Vista la nota del Comune di Colmurano, prot. n. 3618 del 05.07.2017, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06.07.2017 n. 5357 con cui si autorizza il dipendente comunale Michele Domizi, Istruttore di Vigilanza, Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C1, part time, 83,33% pari a 30 ore – ad espletare fuori dall'orario di servizio, l'incarico retribuito

presso il Comune di Urbisaglia per mesi 5, rinnovabili, a condizione che lo stesso non pregiudichi, in alcun modo, l'interesse dell'Amministrazione;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 67 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi palesi,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in oggetto;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Colmurano per quanto di competenza;

Di dare atto che l'effettivo servizio prestato dal dipendente Domizi Michele presso il Comune di Urbisaglia verrà rimborsato al Comune di Colmurano oltre al pagamento diretto al dipendente di eventuali attività in estensione di orario e al rimborso chilometrico;

Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario per tutti gli atti necessari e conseguenti.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLMURANO ED IL COMUNE DI URBISAGLIA (ENTE UTILIZZATORE) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, SIGLATO IN DATA 22.01.2004.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno del mese di con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata

TRA

Il **Comune di Urbisaglia,** con sede in Urbisaglia – C.so Giannelli n. 45 C.F. 00264420431 rappresentato dal Sindaco pro tempore Giubileo Paolo Francesco, domiciliato per dette funzioni presso la sede comunale;

E

Il **Comune di Colmurano** con sede in Colmurano, ------ C.F. ------ rappresentato dal Sindaco pro tempore Ornella Formica, domiciliato per dette funzioni presso la sede comunale;

PREMESSO che:

- L'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 prevede che gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il predetto CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo consenso dell'Ente di appartenenza;
- L'Amministrazione comunale di Urbisaglia ha, allo stato, la necessità di garantire un adeguato servizio di vigilanza per i prossimi 5 mesi da attivarsi mediante la presenza di Agente di Polizia Locale, dipendente in servizio presso il Comune di Colmurano e opportunamente da autorizzarsi autorizzati dal competente Ente, previa approvazione di convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'utilizzazione di personale dipendente tra il Comune di Colmurano ,cedente e l'Amministrazione di Urbisaglia (Mc), quale Ente utilizzatore;
- L'Amministrazione comunale di Colmurano ha dato la disponibilità a consentire l'utilizzo del proprio dipendente Domizi Michele, cat. C, posizione economica C1, per la durata di mesi 5, salvo proroga, per un massimo di complessive 12 ore settimanali;

- Il dipendente interessato, Domizi Michele, cat. C, posizione economica C1, in forza presso il Comune di Colmurano ha espresso la sua disponibilità in merito a quanto sopra;
- Le predette Amministrazioni, pertanto, intendono definire l'utilizzo in convenzione da parte del Comune di Urbisaglia del suddetto dipendente;
- Con deliberazione della giunta comunale n. del, dichiarata immediatamente esecutiva il Comune di Urbisaglia ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del predetto personale;
- Con deliberazione della giunta comunale n.del dichiarata immediatamente esecutiva il Comune di Colmurano ha approvato lo schema di convenzione concordato tra le Amministrazioni;

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra i predetti Comuni,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – La presente convenzione ha lo scopo di regolare, ai sensi o per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL indicato in oggetto, il corretto utilizzo da parte del Comune di Urbisaglia, del personale dipendente del Comune di Colmurano, per la durata di mesi 5, salvo proroga.

Il personale utilizzato sarà impiegato presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale, per 12 ore settimanali per la durata della presente convenzione.

Il dipendente del Comune di provenienza dovrà garantire il predetto monte ore settimanale, comunicando preventivamente la presenza al Comune di Urbisaglia e al Comune di appartenenza. In casi particolari, e per motivate esigenze di servizio, i giorni e gli orari concordati potranno anche essere diversamente modulati su accordo diretto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati in relazione alle esigenze organizzative di servizio dei due Enti.

ART. 2 – La durata decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per il periodo di mesi 5, salvo proroga

La presente convenzione potrà cessare in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. La cessazione per mutuo consenso decorre dalla data concordata dai Sindaci; laddove avvenga unilateralmente non prima di giorni quindici dalla formale comunicazione dell'altro Comune della deliberazione di recesso.

ART. 3 – Il tempo in assegnazione al Comune di Urbisaglia resta stabilito in n. 12 ore da svolgersi

in più giornate da concordare, salvo quanto precedentemente disposto dall'art. 1, comma 3, della

presente convenzione.

Le rimanenti 30 ore saranno prestate nel Comune di appartenenza.

ART. 4 – Il rapporto di lavoro del predetto dipendente, ivi compresa la disciplina sulle progressioni

verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di appartenenza in

quanto Ente di provenienza e titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi

di conoscenza da parte del Comune di Colmurano, a rilasciare l'autorizzazione per i congedi ed

eventuali ulteriori permessi.

ART. 5 – Gli oneri finanziari riferiti al dipendente utilizzato dal Comune di Urbisaglia ed a carico

del medesimo in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate sono i seguenti:

a) Retribuzione fondamentale, comprensiva di oneri riflessi alla categoria ed alla posizione

economica del dipendente interessato;

b) Salario accessorio e lavoro straordinario, se ed in quanto dovuti, comprensivi di oneri riflessi;

c) Il rimborso delle sole spese di viaggio nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL

del 14.09.2000 ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 6 – Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ed i relativi contributi

previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati dal Comune di Colmurano, il quale

chiederà con cadenza mensile il rimborso della quota-parte al Comune di Urbisaglia sulla base

delle effettive ore svolte dal dipendente interessato, così come risultanti dai riepiloghi delle

timbrature di servizio effettuate presso il Comune di Urbisaglia.

ART. 7 – Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e

contrattuali vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Urbisaglia

Giubileo Paolo Francesco

Per il Comune di Colmurano

Ornella Formica

Per presa visione ed espressa accettazione

Il dipendente incaricato del Comune di Colmurano

Michele Domizi

TID 13 11
Il Responsabile del parere F.to Benassai Vincenzo
to e sottoscritto.
Segretario
F.to Dott. BENASSAI Vincenzo
BBLICAZIONE
la pubblicazione sul sito web istituzionale 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69), per na 1 della legge 267/200
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. BENASSAI Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio Urbisaglia Lì, 06-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. BENASSAI Vincenzo

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :
[] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i Urbisaglia Lì, 18-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BENASSAI Vincenzo